



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma, 26 SET. 2014

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
EX PQA IV

Al Dipartimento dell'Ispettorato centrale
della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti
agroalimentari – D.G. della prevenzione
e del contrasto alle frodi agro-alimentari
Ufficio PREF III
SEDE

e, p.c.: A Alleanza delle Cooperative Italiane –
Agroalimentare:
- AGCI-AGRITAL - Via Angelo
Bargoni, 78 - 00198 ROMA
- FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE -
Via Torino, 146 - 00184 ROMA
- LEGACOOOP Agroalimentare - Via
Guattani, 9 - 00161 ROMA

(Rif. fgg. del 21.5.2014 e del 24.6.2014)

OGGETTO: Utilizzo del mosto mutizzato con solfiti e successivamente desolforato per
l'elaborazione dei vini DOP e IGP.

Si fa seguito alla nota dello scrivente Ufficio n. 47444 del 16 giugno u.s. con la quale
erano state comunicate a codesto Ispettorato delle indicazioni operative di carattere transitorio in
merito all'argomento in oggetto.

Al riguardo:

- acquisito il parere del Comitato nazionale Vini DOP e IGP nella riunione del 23 luglio u.s.;
- tenendo conto della situazione tecnico-produttiva di alcune DOP e IGP presenti sul territorio
nazionale che tradizionalmente usano le pratiche enologiche in questione,

lo scrivente, sciogliendo la riserva contenuta nella citata nota, comunica che:

- fatte salve le eventuali disposizioni più restrittive stabilite negli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP, nell'ambito delle norme di elaborazione di cui all'articolo 5 degli stessi disciplinari;
- le pratiche enologiche in questione (utilizzo di solfiti e successiva desolfurazione), così come disciplinate rispettivamente all'All. I A, n. 7 e n. 8 del Reg. CE n. 606/2009, sono da ritenersi compatibili sul piano della generalità per l'elaborazione dei vini DOP e IGP;
- in particolare, nel caso dei vini DOP, le competenti commissioni di degustazione verificheranno in ogni caso se le pratiche in questione influiscano negativamente sui requisiti organolettici previsti dai rispettivi disciplinari.

Tanto evidenziato, sono da ritenere superate le indicazioni fornite con la nota dello scrivente Ufficio n. 21194 del 21.3.2014, nonché con le note preesistenti richiamate nella stessa.

In particolare, sono da ritenere superate anche le indicazioni di detta nota relative al periodo delle fermentazioni e rifermentazioni, di cui all'art. 9, comma 1 e 4, della L. n. 82/2006 e, pertanto, in merito alla determinazione di tale periodo ed alla eventuale relazione con l'anno di vendemmia delle relative uve, si rimanda a quanto stabilito annualmente dalle competenti Regioni e Province autonome.

IL DIRETTORE GENERALE
Emilio Gatto

